

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE
DI METALLO PROTEINE (C.I.R.M.M.P.)

STATUTO

ART. 1 - OGGETTO E SEDE

Il Consorzio Interuniversitario RMMP (C.I.R.M.M.P.), promosso e costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 30/6/94 dai Rettori o dai rappresentanti delle Università di Firenze e di Bologna non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della RMMP, in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore. Il Consorzio ha sede amministrativa presso l'Università di Firenze.

L'azione di coordinamento favorisce le collaborazioni tra Università ed Istituti Universitari (d'ora in poi entrambi indicati con il termine "Università") fra di loro e con altri Enti di ricerca ed Industrie; promuove la creazione di laboratori nel campo delle RMMP a norma del seguente Statuto, la partecipazione dei consorziati alla loro gestione, e può svolgere attività di servizio nazionale di misure nel campo delle risonanze magnetiche.

Il consorzio CIRMMMP riconosce l'esistenza di un laboratorio centrale istituito presso i locali della propria sede operativa, per il tramite del quale soddisfa l'esigenza di avere la grande strumentazione tecnico-scientifica concentrata in una sola sede, curata dai tecnici del consorzio, sia per la parte hardware che software, per l'attività scientifica di sostegno agli studi di cui al presente articolo. Il laboratorio centrale è l'istituzione attraverso cui il Consorzio CIRMMMP gestisce l'accesso alla strumentazione dei ricercatori nazionali, le interazioni con industrie e l'accesso transnazionale europeo. Il laboratorio costituisce un'infrastruttura a livello europeo attraverso cui possono essere organizzati accordi e collaborazioni, sempre tenendo conto del vantaggio delle istituzioni associate nell'ambito scientifico di cui al comma successivo.

Il Consorzio si occupa e promuove ricerche fondamentali nei campi dello sviluppo e applicazioni delle risonanze magnetiche applicate alle scienze della vita, con attenzione specifica a metalloproteine e al ruolo dei metalli nei sistemi viventi. Il consorzio si occupa e promuove anche ricerche concernenti tecnologie correlate come la biologia molecolare (per il clonaggio, espressione e produzione di proteine e metalloproteine), la bioinformatica e la chimica computazionale, la metabolomica, la biologia dei sistemi, la cristallografia e la spettroscopia di raggi-X.

ART. 2 - UNIVERSITA' CONSORZiate

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.

Ogni Università consorziata ha diritto a due propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

ART. 3 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:

- a) procede all'acquisizione e alla gestione di grosse attrezzature, costituisce proprie Unità di Ricerca e, previ atti convenzionali, anche presso le Università consorziate ed Enti pubblici e privati di ricerca;

- b) promuove lo sviluppo e la progettualità della collaborazione scientifica tra le Università consorziate e tra queste ed altri Enti pubblici o privati di ricerca, nazionali od internazionali, che operano nel campo delle RMMP;
- c) mette a disposizione delle Università partecipanti le attrezzature ed i laboratori che possano costituire supporto per l'attività dei dottorati di ricerca e per la formazione del personale addetto alla ricerca;
- d) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la formazione di esperti nel settore della RMMP;
- e) cura, in collaborazione con l'industria, la realizzazione di processi di controllo di prodotti, processi biotecnologici e agenti di contrasto;
- f) esegue studi e ricerche su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici o privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi alle problematiche nel settore della RMMP.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con Enti pubblici o privati, con Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio.

ART. 4 – PATRIMONIO

Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37) ciascuna a carico dei Dipartimenti o Istituti promotori, che dovrà essere versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

Ogni altra Università che ai sensi dell'art. 2 comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – FINANZIAMENTI

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

- a) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR, dal CNR, da altre Amministrazioni statali e da Enti Pubblici o privati italiani o stranieri;
- b) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art. 12, DPR 705 del 9/12/1985;
- c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, da altre Amministrazioni statali, da istituzioni internazionali, da Enti pubblici o privati;
- d) di finanziamenti e contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
- e) di proventi derivanti dall'attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati;
- f) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) il Consiglio Scientifico;
- 3) il Presidente;
- 4) il Direttore;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da due rappresentanti per ciascuna delle Università consorziate, scelti dal corrispondente Consiglio di Amministrazione fra i professori esperti nel settore di attività del Consorzio ed operanti nel medesimo.

Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta il Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera raccomandata postale o a mano o con comunicazione trasmessa per posta elettronica, purché ne sia data prova dell'avvenuto recepimento, dal Presidente del Consorzio, contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, e inviata almeno sette giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei suoi componenti. Partecipa al Consiglio Direttivo, con diritto di voto, il Direttore del Consorzio. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria, invece, salvo quanto non diversamente disposto nel presente Statuto, è necessario che partecipi alla votazione un numero di consorziati, rappresentati per il tramite dei rispettivi membri di riferimento facenti parte del Consiglio Direttivo medesimo, tale da rappresentare almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti e vi sia il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio;
- b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- c) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- d) sovrintende all'attuazione dei piani di attività di cui all'art. 8;
- e) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, le modifiche di Statuto;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi;
- g) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni;

- h) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- i) può delegare, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti talune delle sue attribuzioni di ordinaria amministrazione al Presidente e/o al Direttore, prefissandone i termini e le modalità;
- j) delibera su contratti a termine e borse di studio, sentito il parere del Consiglio Scientifico.

ART. 8 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico si compone di non meno di 5 membri ed è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, e da persone particolarmente esperte nel settore, nominate dal Consiglio Direttivo anche fra personale esterno all'attività del Consorzio. Esso rimane in carica tre anni.

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime parere su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno.

ART. 9 - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina il Direttore del Consorzio scegliendolo tra manager o ricercatori di provata competenza ed esperienza nel settore di attività del Consorzio.

Il Presidente:

- a) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- b) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo rettifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- c) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Direttore del Consorzio provvede, nell'ambito delle proprie deleghe e/o di quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo, alla ordinaria amministrazione del Consorzio, nonché a dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo. Sentito il Presidente, il Direttore può delegare alcune delle proprie attribuzioni a membri del Consorzio scelti tra docenti di provata competenza ed esperienza, stabilendone durata e poteri, per singoli atti o categorie di atti.

Vigila sulle attività inerenti il Consorzio, nonché sul personale dello stesso ed è responsabile della struttura e, solidalmente con il Presidente, dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo.

Per l'attuazione delle sue funzioni il Direttore viene coadiuvato dal personale del Consorzio. Al Direttore, salvo i limiti o le più ampie deleghe fissati ed attribuitegli dal Consiglio Direttivo, spettano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni in nome e per conto del Consorzio:

- sottoscrivere i contratti in nome e per conto del Consorzio;
- sottoscrivere proposte e offerte, negoziare e stipulare contratti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto consortile, nonché qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;
- provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;
- sottoscrivere atti o documenti necessari per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale e valutaria.

Per le suddette materie e competenze al Direttore è riconosciuta la rappresentanza legale dell'ente, ad eccezione di quella giudiziale e processuale che resta attribuita, per tutte le materie, al Presidente.

Il Direttore è membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Direttore collabora con il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo nonché nella predisposizione e redazione dei bilanci consuntivi e preventivi ; svolge inoltre azione di impulso delle iniziative del Consorzio negli ambiti a lui attribuiti dal Presidente.

Il Direttore può istituire Comitati o Commissioni consultive per la cura di particolari attività inerenti le proprie funzioni, determinandone la composizione.

ART. 11- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che dura in carica per un triennio. La designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del relativo supplente è rimessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Consiglio Direttivo elegge due dei componenti effettivi e un supplente fra i membri delle Università consorziate. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non devono far parte del Consiglio Direttivo o del Consiglio Scientifico.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – GESTIONE FINANZIARIA

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Presidente del Consorzio contenente, fra l'altro, il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo contenente, fra l'altro, la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato al Consiglio stesso dal Presidente.

Il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati alle Università consorziate per conoscenza, nei 15 giorni successivi alle date di scadenza.

ART. 13 – PERSONALE

La dotazione organica, lo statuto giuridico ed il trattamento economico del personale del consorzio sono stabiliti in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto Regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina

economica e giuridica del corrispondente personale universitario.

In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del Regolamento di cui al precedente comma.

ART. 14 – DURATA E RECESSO

Il Consorzio ha durata di anni dieci, che è prorogata automaticamente di anno in anno.

E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

ART. 15 – SCIoglimento DEI CONSORZI

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

ART. 16 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:

- 1) il Regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- 2) il Regolamento di amministrazione e contabilità;
- 3) il Regolamento di funzionamento degli organi.

Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il Regolamento delle Unità di Ricerca del Consorzio.

ART. 17– NORMA TRANSITORIA

La durata dei mandati dei componenti gli Organi Sociali del Consorzio in carica al giorno dell'approvazione del presente Statuto, continua a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 18

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia.